

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	54
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Nuovo testo unificato C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	54
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	57

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	56
AVVERTENZA	56

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che cessa di far parte della Commissione il deputato Giuseppe Scalia ed entra a farne parte, quale capogruppo, il deputato Aldo Di Biagio.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Nuovo testo unificato C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni.

(Parere alle Commissioni XI e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pasquale VESSA (Pdl), *relatore*, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge in oggetto, adottato come testo base dalle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) nella seduta del 23 novembre 2010 e modificato con l'approvazione di un unico emendamento nella seduta del 30 novembre scorso.

L'articolo unico del provvedimento all'esame modifica in più parti il decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (recante il testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro), al fine di introdurre norme volte a prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo: in particolare, il testo reca modifiche agli articoli 28, 91, 100, 104, nonché agli allegati XI e XV, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008. Viene quindi previsto che il datore di lavoro debba tener conto, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo. Il coordinatore della progettazione, ossia il soggetto incaricato ai sensi della normativa vigente della redazione del piano di sicurezza e dei compiti di coordinamento, valuta il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo. Nel caso in cui ritenga necessario, sulla base del parere espresso dall'autorità militare competente per territorio, procedere alla bonifica preventiva del sito, il committente deve incaricare un'impresa specializzata, in possesso di un'adeguata capacità tecnico-economica e capace di impiegare idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica. Tali imprese devono inoltre risultare iscritte in un apposito albo da istituirsi presso il Ministero della difesa con decreto interministeriale, adottato sentiti, tra gli altri, il Ministero delle infrastrutture, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso decreto viene demandata la definizione dei criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché la valutazione biennale della medesima idoneità.

Viene, poi, stabilito che nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento, che – ai sensi della normativa vigente – è parte integrante del contratto di appalto,

siano specificamente previsti i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di tali ordigni bellici.

Vengono, poi, modificati gli Allegati XI e XV nel senso di prevedere che i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo vengano ricompresi nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che il rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo sia ricompreso nell'analisi dei rischi cui è obbligato il coordinatore per la progettazione in riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.

Ciò premesso e valutato positivamente l'obiettivo del testo in esame di inserire, ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosivi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo, rileva peraltro che l'espressione « deve procedere » contenuta nel comma 1, lettera *b*) del provvedimento e chiaramente riferita nel testo alla figura del coordinatore per la progettazione, potrebbe ingenerare talune perplessità interpretative su quale sia effettivamente il soggetto sul quale grava in concreto l'attività di bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere. Sotto questo profilo, ritiene quindi non inutile segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di chiarire meglio il significato e la portata di tale espressione, eventualmente considerando l'opportunità di modificare il testo nel senso di prevedere che, nel caso in cui il coordinatore per la progettazione (sulla base del parere espresso dall'autorità militare) ritenga che si debba procedere alla bonifica preventiva del sito, il committente provvede ad incaricare un'impresa specializzata. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione che invita la Commissione di merito a chiarire il testo nel senso sopra indicato (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 2 dicembre 2010.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, fa presente l'opportunità di rinviare la conclusione dell'esame del provvedimento in titolo con la deliberazione di rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale alla ripresa

dei lavori parlamentari dopo le festività natalizie, stante la decisione della citata Commissione di chiedere la proroga di venti giorni per l'espressione del prescritto parere.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00378 Alessandri e 7-00384 Braga: sulle iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati.

7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti: sulla disciplina in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia.

7-00413 Piffari: sullo sviluppo dell'energia eolica.

7-00446 Realacci: sullo stato di definizione della normativa in materia di impianti eolici.

7-00393 Bratti e 7-00405 Zamparutti: iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene.

ALLEGATO

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni, recante « Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici »;

evidenziato positivamente che il provvedimento contribuisce al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri;

rilevato, peraltro, che l'espressione « deve procedere » contenuta nel comma 1, lettera *b*) del provvedimento potrebbe generare talune perplessità interpretative in ordine al soggetto su cui grava in

concreto lo svolgimento dell'attività di bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, al comma 1, lettera *b*) del provvedimento, che, qualora il coordinatore per la progettazione, sulla base del parere espresso dall'autorità militare, ritenga opportuna la bonifica preventiva del sito, alla suddetta bonifica procede un'impresa specializzata a ciò incaricata dal committente.